



In questo numero:

1 - SEDIVA ONLINE

L'assistenza alle farmacie in difficoltà finanziaria

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 10 NOVEMBRE AD OGGI

10/11/2014	Il Decreto <i>Semplificazioni</i> (Studio Associato)	18/11/2014	In materia di imposta di registro non c'è <i>solidarietà</i> tra i coeredi (mauro giovannini)
11/11/2014	Premi di fine anno ed extra-sconti: la Cassazione si pronuncia in tema di Iva (roberto santori)	19/11/2014	La riscossione dei compensi dei medici operanti in un locale affittato da un titolare di farmacia spetta ai professionisti e non al locatore - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
12/11/2014	L'assegnazione di sedi nei concorsi straordinari in pendenza di ricorsi contro la loro istituzione - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	19/11/2014	Soppressa per il registratore di cassa la <i>raccomandata</i> al Fisco - <i>QUESITO</i> (roberto santori)
13/11/2014	La detrazione delle spese per la rimozione dell'eternit - <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)	20/11/2014	Il "farmacista responsabile" della parafarmacia - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
13/11/2014	Le schede per le apparecchiature automatiche e lo scontrino fiscale - <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	21/11/2014	La merce pagata per intero ma ritirata solo in parte - <i>QUESITO</i> (valerio salimbeni)
14/11/2014	L'irrimediabilità dell'omessa dichiarazione dei redditi (a meno che...) - <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	24/11/2014	Per la Cassazione "elusivo" il passaggio di quote (quando sia troppo ravvicinato rispetto alla data di costituzione della società...) (franco lucidi)
17/11/2014	Non <i>armadi</i> , ma <i>dispensari</i> farmaceutici - <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	25/11/2014	Da <i>full-time</i> a <i>part-time</i> : quante ferie? - <i>QUESITO</i> (rocco de carlo)
18/11/2014	<i>Redditometro</i> : la simulazione "blocca" il Fisco (franco lucidi)	25/11/2014	Adeguamento Istat per <i>ottobre</i> 2014 (Studio Associato)

3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

4 - SCADENZE FINE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014

1 - SEDIVA ONLINE

L'assistenza alle farmacie in difficoltà

Richieste pressanti di alcuni titolari di farmacie in difficoltà finanziaria ci hanno indotto a organizzare - a seguito di intese tra lo Studio Bacigalupo-Lucidi e una società specializzata in materia - un apposito servizio che affronti al più ampio spettro la situazione patrimoniale ed economica degli esercizi che faticano a trovare una soluzione ai loro problemi.

Si tratta in sostanza di un percorso che conduce a una ristrutturazione dell'esposizione debitoria della farmacia verso fornitori e istituti di credito, riorganizzando sia la gestione, che, inevitabilmente, anche la vita personale del titolare e della sua famiglia.

Gli interessati potranno rivolgersi ai nostri uffici per fissare un incontro per la miglior analisi delle specifiche situazioni.

(Sediva)

2 - LE SEDIVA NEWS DAL 10 NOVEMBRE AD OGGI

10/11/2014 - Il Decreto *Semplificazioni*

Il Governo ha approvato il testo del decreto legislativo (in corso di pubblicazione sulla G.U.) di attuazione di una parte della delega fiscale sulla *semplificazione* degli adempimenti fiscali.

Si tratta, almeno in principio, del primo dei provvedimenti che il Governo è chiamato a emanare entro il 31 marzo 2015 dalla legge delega approvata a marzo 2014 e che riformeranno, almeno per certa parte, il nostro sistema fiscale.

Di seguito le principali novità.

➤ **Mod. 730 precompilato**

In via sperimentale, a decorrere dal 2015 l'Agenzia delle Entrate predisporrà il Mod. 730 dei titolari di reddito di lavoro dipendente

e assimilati relativi all'anno precedente (e quindi nel 2015 per i redditi 2014) e il contribuente potrà accedervi *dal 15 aprile di ogni anno* interrogando il sito dell'Agenzia con le proprie credenziali (che sono le stesse attribuite in sede di iscrizione per i versamenti con il mod. *F24 online*), o autorizzando un *intermediario abilitato* tramite le credenziali rilasciate con il c.d. "cassetto fiscale".

Il contribuente potrà confermare i dati ivi contenuti, oppure modificare o integrare il Mod. 730 proposto dall'Amministrazione finanziaria e in quest'ultimo caso, ove sia stato l'intermediario finanziario ad operare la modifica, lo stesso dovrà apporre il proprio "*visto di conformità*" rispondendo direttamente dell'eventuale dichiarazione infedele, dato che in tale evenienza il Fisco richiederà proprio al professionista il pagamento di imposte, interessi e sanzioni dovuti dal contribuente da lui assistito (una disposizione, però, della cui legittimità costituzionale si dubita fortemente).

Il Mod. 730 così modificato e integrato va presentato *entro il 7 luglio di ogni anno* all'Agenzia delle Entrate, o al sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero a un CAF o professionista abilitato.

Laddove invece venga confermato il Mod. 730 proposto dal Fisco, quest'ultimo non procederà a ulteriori controlli.

➤ **Nuovo mod. CU**

Ancora nel quadro del disegno legislativo di un Fisco che predisponga e precompili esso stesso il Mod. 730, i *sostituti d'imposta* (imprese e professionisti) sono obbligati a trasmettere *entro il 7 marzo di ogni anno* in via telematica - perciò non consegnando più il modulo in forma cartacea - la certificazione dei compensi erogati a dipendenti, pensionati e prestatori di

lavoro autonomo, cioè il nuovo *Mod. CU*, in sostituzione del “vecchio” CUD e/o del certificato del sostituto d’imposta. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, si applica la sanzione di € 100,00.

➤ La documentazione riferita agli oneri deducibili

Sempre alle stesse finalità (la predisposizione del Mod. 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate), le assicurazioni, gli enti previdenziali e i soggetti che erogano mutui dovranno trasmettere telematicamente all’Agenzia stessa entro il 28 febbraio di ogni anno una comunicazione relativa agli oneri sostenuti dai singoli contribuenti, che siano deducibili e/o detraibili ai sensi di legge, e così i premi pagati per assicurazione sulla vita, i contributi previdenziali e assistenziali, le quote di interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto della prima casa.

Dal 2016 è previsto anche che vengano inviati i dati relativi alle spese sanitarie del contribuente rilevati con il sistema della *tessera sanitaria* (talché, verosimilmente, saranno interessate anche le farmacie per le spese relative all’acquisto di farmaci).

➤ Comunicazione delle spese sostenute per la riqualificazione a “cavallo d’anno”

Viene abrogata immediatamente la disposizione che obbliga il contribuente a comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute per la *riqualificazione energetica* quando i lavori abbiano impegnato o impegnino più periodi d’imposta.

➤ Dichiarazione di successione

Viene elevato ad € 100.000 il limite di valore dei cespiti caduti in successione per cui non è necessario presentare la dichiarazione, a meno che non si tratti di beni immobili.

È prevista altresì l’eliminazione dell’obbligo di allegare alla dichiarazione alcuni dei documenti in originale la cui produzione è stata sinora obbligatoria, purché sostituiti da una loro copia accompagnata da un’autocertificazione sull’autenticità.

Si tratta esattamente dei seguenti: atti di ultima volontà, contratti da cui risulti l’eventuale accordo tra coeredi in caso di lesione dei diritti di legittima, bilanci o inventari relativi alla successione di aziende o quote sociali, spese che consentono la riduzione dell’ammontare imponibile ad imposta di successione.

Infine, non sarà più necessario integrare la dichiarazione di successione prodotta all’Agenzia delle Entrate nel caso in cui sia erogato, successivamente alla sua presentazione, un rimborso fiscale.

➤ Addizionali regionali e comunali

Le regioni e i comuni saranno obbligati a pubblicare su un apposito sito le variazioni delle addizionali regionali e comunali entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono; se gli enti locali non vi provvedono, dal contribuente non sono dovuti né interessi, né sanzioni.

➤ Spese di vitto e alloggio dei professionisti

A decorrere dal 1° gennaio 2015, le spese per alberghi e ristoranti pagati direttamente dal committente (la farmacia, ad esempio), per servizi usufruiti da un professionista incaricato dello svolgimento di una prestazione professionale, sono deducibili direttamente dal committente stesso (e quindi non più dal professionista che, come oggi, deve poi riaddebitarli al committente con una procedura, per la verità, “diabolica”).

➤ Iscrizione all’archivio VIES – Elenchi Intrastat

Il contribuente che intende effettuare operazioni intracomunitarie, come noto, deve darne comunicazione all’Amministrazione finanziaria nella dichiarazione di inizio attività o in un momento successivo. Senonché tale comunicazione ha finora prodotto effetti soltanto dopo il decorso di trenta giorni dal suo inoltro, mentre questo decreto la rende immediatamente operativa, e pertanto il contribuente può operare “intracomunitariamente” subito dopo l’invio della comunicazione.

Inoltre, gli elenchi *Intrastat*, recanti appunto le operazioni intracomunitarie effettuate nel trimestre precedente, verranno

presto semplificati con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e delle Entrate, che in sostanza ridurrà il contenuto delle informazioni da fornire.

Tali operazioni, comunque, si presumono cessate quando il contribuente non abbia presentato nessun elenco *Intrastat* per quattro trimestri consecutivi.

➤ Rimborsi iva

Viene aumentato da € 5.000 ad € 15.000 il limite di *credito iva* rimborsabile ed esposto nella relativa dichiarazione, senza necessità del previo visto di conformità da parte di un professionista abilitato.

In caso di rimborso di ammontare superiore, va presentata una dichiarazione autonoma (separata cioè dal Mod. Unico) recante invece proprio il visto di conformità, o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la correttezza dell’ammontare del rimborso richiesto ed altri requisiti, tra i quali la regolarità contributiva.

Sempre quando il rimborso iva riguardi importi superiori ai detti € 15.000, inoltre, è richiesta la prestazione di una garanzia di durata triennale per: a) coloro che esercitano l’attività da meno di due anni (ad eccezione tuttavia delle *start-up* innovative); b) per i contribuenti cui sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica nei due anni precedenti; e c) per i soggetti che chiedono il rimborso in occasione della cessazione dell’attività.

➤ Rimborsi crediti d’imposta

Dal 1° gennaio 2015 i rimborsi di crediti d’imposta, quelli cioè a carico dell’Erario, vanno disposti entro sessanta giorni dall’apposita richiesta del contribuente.

➤ Rimborsi da Mod. 730

Invece, i rimborsi di imposte risultanti dal Mod. 730 – e quindi operati *dai sostituti d’imposta* (come le farmacie) ai dipendenti o pensionati – possono essere recuperati dai sostituti stessi soltanto a decorrere dal mese successivo a quello in cui è stato effettuato il rimborso, e per di più solo con *compensazione* con altri tributi o contributi da costoro dovuti mediante mod. F24.

➤ Opzione per il calcolo dell’Irap con le regole delle società di capitali

Come sappiamo, le farmacie generalmente optano per il calcolo dell’Irap con le regole disposte per le società di capitali (perché più conveniente rispetto alla metodica prevista per le imprese individuali e le società di persone): a decorrere dal 1° gennaio 2015 tale opzione può essere esercitata direttamente con il modello Irap presentato telematicamente, e non più con separata comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

➤ Disciplina delle società in perdita sistematica

È aumentato da tre a cinque periodi d’imposta consecutivi il limite temporale oltre il quale verrà applicata la disciplina delle c.d. *società di comodo*, nel caso in cui le imprese dichiarino nello stesso periodo una *perdita*.

➤ Comunicazioni per operazioni con paesi black list

Non si dovranno più produrre queste comunicazioni nell’ipotesi in cui un contribuente effettui operazioni con Paesi inclusi nella c.d. “black list” (a fiscalità agevolata), ove di importo complessivamente inferiore in un anno ad € 10.000. Si discute però se la norma sia applicabile anche per l’anno d’imposta 2014, dato che in tale evenienza si sanerebbero (probabilmente) eventuali omesse comunicazioni effettuate nel corso dell’anno per importi inferiori.

➤ Responsabilità del committente per il versamento delle ritenute dell’appaltatore

Viene eliminata la responsabilità solidale tra *appaltatore* e *subappaltatore* nel caso di omesso versamento di ritenute d’acconto operate sugli emolumenti corrisposti al personale dipendente.

A carico del *committente* (come la farmacia) è invece prevista una sanzione da un minimo di € 5.000 a un massimo di € 200.000 nel caso in cui abbia pagato il corrispettivo dovuto all’appaltatore

(ad esempio, per lavori di ristrutturazione del locale) *prima* di aver ottenuto da quest'ultimo la documentazione attestante l'avvenuto versamento delle ritenute di acconto sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore stesso e/o dall'eventuale *subappaltatore*.

➤ Cancelazione "fiscale" delle società di capitali

Le società di capitali, pur risultando *cancellate* dal Registro delle imprese a seguito della procedura di liquidazione e scioglimento, continueranno a "rimanere in vita" (?) per cinque anni ai soli fini fiscali e perciò per la liquidazione, l'accertamento e la riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi. I liquidatori, inoltre, risponderanno personalmente del pagamento delle imposte dovute dalla società ove non dimostrino di aver soddisfatto tutti gli obblighi tributari di quest'ultima nel corso della procedura di liquidazione.

➤ Detrazione iva delle spese di sponsorizzazione

Potrà essere detratta, sia pure nella misura soltanto del 50%, l'iva relativa alle spese sostenute dalle imprese per sponsorizzazioni, secondo quanto già previsto per le spese di pubblicità.

➤ Spese di rappresentanza

È detraibile l'iva inerente alle spese per *omaggi alla clientela*, quando il singolo bene acquistato sia di costo non superiore a € 50,00, con la conseguente equiparazione tra la disciplina iva e quella delle imposte dirette.

➤ Detrazione iva in caso di procedura fallimentare

Sarà possibile detrarre l'iva non riscossa a seguito dell'adesione ad un *accordo di ristrutturazione* dei debiti di un imprenditore insolvente, al pari di quella non riscossa a seguito di un fallimento o di un concordato preventivo.

➤ Iva sulla prima casa

Ai fini dell'applicazione dell'iva agevolata per l'acquisto dell'abitazione, sarà considerata soltanto la *destinazione catastale*, talché saranno escluse dal beneficio dell'iva al 4% i trasferimenti delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, indipendentemente dunque dalla sussistenza dei requisiti di lusso previsti per le abitazioni in un apposito decreto ministeriale del 1969.

Queste, in sintesi, le principali novità, che naturalmente saranno via via ulteriormente approfondite.

(Studio Associato)

11/11/2014 - Premi di fine anno ed extra-sconti: la Cassazione si pronuncia in tema di Iva

La Cassazione, con sentenza n. 21182 dell' 8 ottobre 2014, ha negato il diritto alla detrazione dell'Iva sulle fatture o note di debito aventi ad oggetto *premi fedeltà* o *premi di fine anno* corrisposti ai clienti.

La decisione si fonda sull'assunto che in tali operazioni sia ravvisabile la natura di *premio*, cioè di un contributo autonomo riconosciuto indistintamente a fine esercizio al cliente al raggiungimento di un determinato fatturato o comunque per incentivarlo a futuri acquisti, piuttosto che quella di *sconto*, come tale incidente direttamente sul prezzo della merce compravenduta, che invece andrebbe a ridurre l'ammontare dovuto per le singole operazioni compiute.

Viceversa, la decisione della Suprema Corte ammette la detrazione dell'Iva sugli *abbuoni* e *sconti commerciali* qualora vengano rispettate due condizioni: la prima è che deve essere praticato al cliente uno sconto sul prezzo di vendita e la seconda è che la riduzione del corrispettivo applicata al cliente sia frutto di un accordo, anche successivo, che può essere documentale o verbale.

E' opportuno quindi prestare la migliore attenzione nei rapporti con i fornitori di merce, soprattutto grossisti e cooperative, che riconoscono spesso a fine anno degli *extra-sconti*, tenendo tuttavia conto che la pronuncia della Cassazione interessa evidentemente soprattutto questi ultimi (in ordine alla detrazione

dell'Iva sulle note di credito o di variazione emesse a fronte proprio degli *extra-sconti*), piuttosto che le farmacie.

(roberto santori)

12/11/2014 - L'assegnazione di sedi nei concorsi straordinari in pendenza di ricorsi contro la loro istituzione - QUESITO

Sono in graduatoria nel concorso toscano in una posizione però piuttosto bassa e inoltre per nove delle sedi a concorso è stato presentato ricorso; quindi potrei essere esclusa temporaneamente dall'assegnazione di una sede.

Che succede in questo caso? Rimaniamo sospesi fino alla risoluzione dei ricorsi?

La Regione Toscana ha bandito il concorso straordinario per il conferimento di 131 sedi farmaceutiche e quindi, se in graduatoria Lei è collocata oltre il 131° posto, potrà fermamente confidare - fino all'assegnazione definitiva di tutte le sedi messe a concorso - che ne venga a Lei offerta una non accettata dai concorrenti utilmente meglio graduati; e questa, come abbiamo osservato in altre circostanze, potrebbe nel concreto rivelarsi una soluzione mille volte più favorevole, ad esempio, dell'assegnazione in prima battuta di una sede di scarso o scarsiissimo interesse nella quale può verosimilmente incappare il 131° concorrente.

Può però darsi il caso che, pur avendo ottenuto una posizione "piuttosto bassa" (come è detto nel quesito), Lei figurati nondimeno tra i primi 131 graduati, e in tale eventualità riceverà dalla Regione il (primo) *interpello* con l'invito ad indicare - in ordine di preferenza - un numero di sedi messe a concorso pari appunto al numero della propria posizione in graduatoria (un precetto, presente in tutti i bandi, piuttosto discutibile...).

Le verrà quindi assegnata la "*prima sede* (da Lei) *indicata... in ordine di preferenza, che non risulti assegnata a un candidato meglio collocato in graduatoria*" ed "*entro 15 giorni dall'assegnazione*", pena la Sua esclusione definitiva dalla graduatoria, dovrà "*dichiarare se accetta o meno la sede assegnata*".

Quanto alle nove sedi in ordine alle quali è stato presentato ricorso (evidentemente contro il provvedimento di revisione straordinaria di una o più piante organiche di altrettanti comuni toscani), laddove il TAR e/o il Consiglio di Stato abbiano già deciso nel merito - come per la verità dovrebbe essere, visto il tempo decorso - accogliendo l'impugnativa, esse dovrebbero essere state già stralciate dal concorso, e dunque escluse dalla fase di assegnazione perché definitivamente espunte dalla procedura.

Questo è il caso ad esempio di Latina, le cui 9 sedi neoistituite devono ora essere "depennate" dall'elenco di quelle disponibili per l'assegnazione, essendo stato integralmente annullato dal Tar laziale il provvedimento istitutivo e non ancora deciso l'appello dal Consiglio di Stato; ma, s'intende, c'è anche qualche altra sede di nuova istituzione che va stralciata, più o meno per le stesse ragioni e ce n'è addirittura una, quella di nuova istituzione a Cisterna di Latina, che il CdS - peraltro abbastanza ortodossamente - ha confermato soltanto come sede neoistituita, ma privandola di qualsiasi territorio di riferimento perché illegittimamente disposto dal Comune (e rendendola così in pratica disponibile per i vincitori soltanto sulla carta...).

Tornando al quesito, nell'ipotesi invece in cui i ricorsi (contro le nove sedi toscane) non siano stati ancora decisi in via definitiva (né ovviamente sia stata a suo tempo concessa la sospensiva dell'efficacia dei provvedimenti comunali impugnati), anche queste nove sedi - tuttora regolarmente a concorso - dovranno essere assegnate secondo la procedura prevista nel bando.

Certo è pur sempre possibile che il Consiglio di Stato decida e *accolga* il ricorso originario soltanto all'esaurimento della procedura, e allora ne deriverebbero conseguenze di tutti i colori e danni talora memorabili per chi *medio tempore* sia risultato definitivamente assegnatario di una di tali sedi e immesso nella

relativa titolarità.

Qui il tema si fa però complesso e troppo articolato per approfondirlo in questa circostanza, ma del resto avremo occasione di riaffrontarlo.

(gustavo bacigalupo)

13/11/2014 - La detrazione delle spese per la rimozione dell'eternit - QUESITO

Devo rimuovere la canna fumaria in eternit da un negozio di mia proprietà, e vorrei sapere se posso beneficiare delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni.

La detrazione del 50% delle spese per le ristrutturazioni edilizie vale anche per gli interventi di bonifica dall'amianto (o eternit) dagli edifici, un tema purtroppo riemerso drammaticamente di recente. Tale agevolazione però riguarda solo i lavori effettuati sulle unità immobiliari *residenziali* (abitazioni) e loro *pertinenze* (box, cantine e soffitte), ovvero su immobili a prevalente destinazione residenziale qualora le opere siano realizzate a livello condominiale, senza dimenticare anche la possibilità di usufruire dell'aliquota Iva ridotta nella misura del 10%.

Quindi, nel Suo caso, non potrà fruire di alcuna detrazione, considerando che l'immobile in oggetto è *strumentale* per natura e verosimilmente accatastato quindi nella categoria C1.

(valerio salimbeni)

13/11/2014 - Le schede per le apparecchiature automatiche e lo scontrino fiscale - QUESITO

Quando vendiamo al cliente le schede per l'utilizzo dei nostri apparecchi automatici (in farmacia abbiamo in questo momento quello per le autoanalisi e la bilancia), dobbiamo emettere regolare scontrino fiscale?

Riproduciamo la risposta pubblicata qualche tempo fa sullo stesso argomento.

L'art. 2, comma 1, lettera g) del D.P.R. 696/2006 (sostanzialmente reiterando la disposizione contenuta nell'art. 1, comma 1, n. 1) del D.M. 21/12/1992) esonera dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale *le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta.*

Ora, possiamo ragionevolmente ritenere che le schede cartacee acquistabili in farmacia per il funzionamento di questi apparecchi siano assimilabili al *gettone* previsto dalla disposizione richiamata e che pertanto la loro cessione al cliente non sia soggetta all'obbligo di emissione dello scontrino fiscale, a meno che naturalmente il cliente non richieda lo *scontrino parlante* ai fini fiscali.

Senonché, l'esonero dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale per queste operazioni non comporta anche l'esonero dall'obbligo di *registrazione* dei relativi corrispettivi, i quali quindi devono essere annotati nell'apposito registro negli stessi termini e con le stesse modalità utilizzate per tutti gli altri corrispettivi "scontrinati" dalla farmacia.

Conviene allora battere in ogni caso a fine giornata uno *scontrino fiscale riepilogativo* per l'importo risultante dal contatore dell'apparecchio, corrispondente al numero delle schede utilizzate nel giorno stesso, così da ricomprendere senza possibilità di errori o dimenticanze anche tali corrispettivi nel totale giornaliero incassato e da annotare perciò nel relativo registro.

(stefano civitareale)

14/11/2014 - L'irrimediabilità dell'omessa dichiarazione dei redditi (a meno che...) - QUESITO

Sono dipendente da trent'anni di un Ente Pubblico e dal 2006, con un contratto di lavoro a progetto che si rinnova di anno in anno, collaboro anche con un'associazione sindacale, e i consulenti del lavoro ci rassicurarono allora sul fatto che non vi fosse conflitto di interessi fra le due attività lavorative.

Da quando ho iniziato la collaborazione a progetto sono anche proprietario di un appartamento nel quale abito e infatti da

allora presento il Mod. 730.

Ma nell'anno 2012, per un qui pro quo, non è stato presentato il mod.730 relativo all'anno precedente. Risultato: omessa denuncia dei redditi.

Mi è stato detto che non era possibile rimediare in alcun modo e infatti non si fece nulla.

Consultando però casualmente di recente un articolo sul web, mi è sorto nuovamente il dubbio e quindi vi chiedo se è davvero impossibile risolvere il problema.

La risposta a suo tempo fornitaLe è, purtroppo, corretta.

Infatti, l'art. 2, comma 7, del Dpr. 322/1998 prevede che "sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".

Dunque, l'inutile decorso del termine di 90 giorni fa di per sé considerare "omessa" la dichiarazione senza che la sua eventuale successiva presentazione possa in alcun modo costituire una qualche forma di sanatoria: le conseguenze, infatti, sono comunque quelle descritte nella norma appena riportata.

In ogni caso, il termine a disposizione dell'Agenzia delle Entrate per accertare i redditi non dichiarati a seguito dell'omessa dichiarazione sono prorogati di un anno rispetto a quello ordinario e pertanto nel caso che La riguarda la relativa scadenza è fissata al 31/12/2017 (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi).

Anche le sanzioni sono inasprite, perché vanno da un minimo del 120% dell'imposta evasa ad un massimo del 240%, in luogo dell'ordinaria sanzione pecuniaria, che infatti va dal 100 al 200% dell'imposta evasa nell'ipotesi di dichiarazione infedele (regolarmente presentata).

Naturalmente, è sempre data la facoltà al contribuente di aderire alla richiesta delle maggiori imposte accertate dal Fisco ed in questa evenienza le sanzioni sono ridotte - e non è poco - ad un sesto del minimo, pari perciò al 20% dei vari tributi richiesti dall'Agenzia delle Entrate.

Questa è la situazione odierna, anche se parrebbe che nella legge di stabilità 2015 il legislatore intenda o abbia inteso mettere mano (anche) all'istituto del "ravvedimento operoso" proprio per favorire la c.d. "compliance" del contribuente, talché non può escludersi l'intervento di una qualche modifica normativa anche con riguardo proprio ai casi di dichiarazione omessa.

La risposta ultima potrà però evidentemente essere fornita soltanto alla fine dell'anno, quando le Camere approveranno in via definitiva il provvedimento.

(stefano lucidi)

17/11/2014 - Non armadi, ma dispensari farmaceutici - QUESITO

Ultimamente ho letto alcuni articoli in cui si parlava di "armadi farmaceutici" istituiti da diverse amministrazioni locali in frazioni in cui il servizio farmaceutico non era presente e affidati di norma alla farmacia più vicina.

Mi pare di aver capito che tali "armadi farmaceutici", a differenza dei dispensari, possano essere istituiti direttamente dai Comuni anche in località o frazioni dove comunque non è prevista alcuna sede farmaceutica in pianta organica.

Quindi vi chiedo se esiste effettivamente una normativa attuale che regoli appunto questa struttura.

All'"armadio farmaceutico" (regolato dagli artt. 47 e 48 del Reg. Farmaceutico 1938) è subentrata la figura - in realtà diversa dalla prima soltanto per il criterio di individuazione del soggetto affidatario e per l'amministrazione competente alla sua

istituzione – del “dispensario farmaceutico”, introdotto e disciplinato dal terzo, quarto e quinto comma dell’art. 1 della l. 221/68, sostituiti dal comma 1 dell’art. 6 della l. 362/91.

È solo per pigrizia linguistica, quindi, che c’è ancora qualcuno che evoca l’ormai antico vocabolario.

Dunque, il “dispensario farmaceutico” non può essere istituito in qualsiasi centro abitato privo di farmacia, ma soltanto laddove la frazione o località da servire rientri in una sede *vacante*, che attenda cioè di essere assegnata a un titolare definitivo individuato a seguito di concorso o a un gestore provvisorio ai sensi dell’art. 129 T.U.San. (nell’uno come nell’altro caso l’apertura della farmacia ordinaria comporta *ex se* – proprio per tali suoi presupposti istitutivi - la revoca dell’autorizzazione alla gestione del dispensario e dello stesso provvedimento istitutivo).

Ma qualche legge regionale – giustamente, secondo noi – ha voluto derogare a questo principio, che naturalmente è un principio statale, prevedendo l’istituibilità di dispensari in qualsiasi località bisognosa di assistenza farmaceutica, prescindendo perciò dalla previsione nella pianta organica di una sede, e in tal caso l’istituzione (sostanzialmente libera) del dispensario è rimessa, come da ultimo ha disposto anche una legge campana, alle “autorità locali”, quindi generalmente i sindaci.

Curiosamente, però, l’Abruzzo, che pure (allineandosi a qualche altra regione) aveva introdotto nel 2010 una norma del genere, quest’anno ha compiuto il percorso inverso, restituendo anche il dispensario “abruzzese” alla disciplina dello Stato.

Quanto all’amministrazione competente, salva una diversa previsione regionale (come appunto nel caso della Campania appena ricordato), è la Regione, perché così dispone il citato art. 6 della l. 362/91.

Fin qui il dispensario *permanente*.

È invece svincolata in pratica da qualsiasi (serio) presupposto – se prescindiamo dalla sussistenza di alcuni dati demografici e di certi flussi turistici - l’istituzione, di competenza delle regioni pressoché su tutto il territorio nazionale, di un dispensario *stagionale*, ma la gestione sia dell’uno che dell’altro “è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina”, come detta il secondo capoverso del comma 1 dell’art. 6, che infatti è una prescrizione bensì riguardante il dispensario *permanente* ma ritenuta applicabile, da una giurisprudenza ormai costante, anche a quello *stagionale*.

(gustavo bacigalupo)

18/11/2014 - Redditometro: la simulazione “blocca” il Fisco

Che la denuncia di un *negozio simulato* possa valere a trarci d’impaccio con il Fisco, parrebbe francamente un paradosso.

Eppure un contribuente raggiunto da un “redditometro” potrebbe avere interesse a far valere la *simulazione* di atti a lui riferibili per contestare all’Agenzia delle Entrate – la quale abbia fatto legittimo affidamento sull’*apparenza* dell’atto stesso - che non gli si può imputare la manifestazione di capacità contributiva che possa esserne derivata.

A tale conclusione sono arrivati recentemente niente meno che i giudici della Sezione Tributaria della Cassazione (n. 21442 del 10 ottobre 2014).

Così, ad esempio, se si simula una *donazione di denaro*, dimostrare che la consegna della somma non è avvenuta può tradursi – evidentemente per il donante – nella prova circa la persistente disponibilità di quelle somme, da cui i verificatori fiscali potrebbero far discendere in sede di *accertamento sintetico* una serie di conseguenze in ordine alla capacità contributiva del soggetto stesso.

In ogni caso, però, bisogna ponderare adeguatamente la convenienza dell’utilizzo di questo genere di prova, che potrebbe infatti risolversi sotto vari aspetti (e diversi da quello meramente fiscale) in un rimedio persino... peggiore del male.

(franco lucidi)

18/11/2014 - In materia di imposta di registro non c’è solidarietà tra i coeredi

Per l’imposta di registro non assolta dal defunto, dinanzi al Fisco i *coeredi* non rispondono *in solido* – vale a dire ciascuno per l’intero e con il diritto di rivalersi sugli altri per quanto versato in eccedenza rispetto alla frazione di propria pertinenza – ma *pro-quota*, e cioè ognuno per la parte di somma corrispondente alla percentuale di partecipazione all’eredità.

A confermarlo è la Cassazione con la decisione n. 22426 del 2014, secondo la quale, dunque, per l’imposta di registro vale il principio generale della ripartizione dei debiti ereditari appunto *pro-quota* (artt. 752 e 1295 c.c.).

Secondo la Suprema Corte, cioè, in questo caso particolare non risulta applicabile né “...la regola speciale della solidarietà dei coeredi contenuta all’art. 36 d.lgs. 31/10/1990, n. 346, soltanto predisposta per il pagamento dell’imposta di successione...” e neppure “...la speciale regola della solidarietà di cui all’art. 57 d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 [il testo unico dell’imposta di registro – n.d.r.], che non riguarda i coeredi del debitore solidale dell’imposta di registro”, bensì i diretti partecipanti alla formazione dell’atto.

Insomma non può che valere la regola generale in materia successoria, cosicché qualsiasi pretesa erariale non aderente a tale principio deve considerarsi *illegittima*.

(mauro giovannini)

19/11/2014 - La riscossione dei compensi dei medici operanti in un locale affittato da un titolare di farmacia spetta ai professionisti e non al locatore - QUESITO

Avendo affittato a più medici un locale di mia proprietà credo che dovrei incassare per conto loro i compensi dandone segnalazione al Fisco. E’ vero?

Stiamo parlando senza alcun dubbio dell’obbligo che la Finanziaria 2007 ha introdotto, a carico delle *strutture sanitarie private*, di riscuotere - *in nome e per conto* dei medici e *paramedici* – i compensi per le prestazioni da loro rese *direttamente* ai pazienti nei locali messi a disposizione a questo scopo dalla struttura stessa (la quale, beninteso, li “girerà” poi ai professionisti), nonché di registrarli con particolari modalità e, infine, di trasmetterli *telematicamente* all’Agenzia delle Entrate.

Ma come abbiamo avuto modo di osservare altre volte (v. in particolare [Sediva News del 04/05/2007](#)) è la stessa Agenzia delle Entrate a riconoscere che le *strutture sanitarie private* destinatarie della norma sono esclusivamente le società, gli istituti, le associazioni, i centri medici e diagnostici e, in generale, *ogni altro ente o soggetto privato, in qualsiasi forma organizzato, che opera nel settore dei servizi sanitari e/o veterinari*.

Pertanto, e qui veniamo al punto, il soggetto (persona fisica o giuridica, o società di persone e, quindi, in definitiva anche un titolare di farmacia) che concede in locazione ad uno o più medici un immobile o una porzione di immobile (come pure un semplice vano), *nel quale il locatore non eserciti alcuna attività di carattere o contenuto sanitario*, non può minimamente ritenersi interessato da questa ennesima norma antievasione.

Certo, a scampo di qualsiasi equivoco, sarebbe opportuno precisare nel contratto che l’attività del locatore si limita, per l’appunto, alla sola locazione dell’unità immobiliare, restando comunque del tutto esclusi l’allestimento e la manutenzione delle attrezzature necessarie per l’esercizio della professione sanitaria, l’organizzazione di servizi strumentali all’esercizio dell’attività sanitaria, ecc. e in generale qualsiasi ulteriore attività che, anche lontanamente, possa far sorgere il sospetto dell’esistenza di un’autentica “*struttura sanitaria privata*”.

(stefano civitareale)

19/11/2014 - Soppressa per il registratore di cassa la raccomandata al Fisco - QUESITO

Ho sostituito il registratore di cassa e l’installatore sostiene che

non è più obbligatorio inviare la raccomandata all'Agenzia delle Entrate.

È vero, perché, come del resto abbiamo indicato nella [Sediva News del 20.01.2014](#), a partire dal 1° gennaio di quest'anno è stato soppresso l'obbligo d'inviare con raccomandata all'Agenzia delle Entrate la comunicazione concernente l'installazione, le variazioni e la disinstallazione del registratore di cassa.

Infatti, tali comunicazioni vengono ora inoltrate all'Amministrazione finanziaria in modalità telematica e vi deve provvedere direttamente l'impresa che effettua la fornitura o la manutenzione.

(roberto santori)

20/11/2014 - Il "farmacista responsabile" della parafarmacia - QUESITO

Attualmente sto effettuando una sostituzione per maternità in parafarmacia con la qualifica di direttore. Il mio datore di lavoro non vuole affrontare la gestione degli scaduti (sia alimenti che OTC) come prescritto dalla normativa vigente. Non potendo io decidere in materia, sono comunque responsabile penalmente? Come posso tutelarmi?

Se in una farmacia è figura tipica il direttore responsabile (che notoriamente, quando la titolarità sia individuale, è il titolare stesso), in una parafarmacia il ruolo, sia pure soltanto per certi profili, è svolto dal "farmacista che (vi) esplica l'attività professionale", ovvero – quando nella parafarmacia/esercizio di vicinato o nella parafarmacia/corner operino "più farmacisti" – dal "farmacista responsabile" individuato dal "titolare dell'esercizio commerciale" e reso "identificabile dall'utente".

Questa, riportata quasi integralmente, la disciplina che si trae dal comma 1 bis e il comma 1 ter dell'art. 108 del Codice comunitario dei farmaci (aggiunti all'originario comma 1 dal comma 20 dell'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274), i quali attribuiscono espressamente all'unico farmacista addetto all'esercizio o al corner, ovvero al "farmacista responsabile" come appena ricordato, la responsabilità "della gestione del reparto e dell'attività di vendita al pubblico dei medicinali" nonché "del connesso stoccaggio dei medicinali nel magazzino annesso, funzionale all'esercizio commerciale".

Perlomeno di questi specifici aspetti della gestione, pertanto, Lei può essere chiamato a rispondere pressoché su tutti i versanti astrattamente configurabili: civilistico (per eventuali danni a terzi e/o alla parafarmacia), penale, deontologico (cioè in sede ordinistica) e disciplinare (nei confronti del datore di lavoro) e un'eventuale dichiarazione, preventiva o successiva, di "manleva" del legale rappresentante della parafarmacia potrebbe sottrarla soltanto alla responsabilità sul piano disciplinare (quello lavoristico, ovviamente) e magari anche, ricorrendo altre condizioni, sul fronte civilistico.

Ma neppure il datore di lavoro potrebbe evitarLe di rispondere, ad esempio, della contravvenzione prevista in caso di detenzione per il commercio – evidentemente colposa e non dolosa – di medicinali guasti o imperfetti, nella quale si può incappare anche in presenza di semplici farmaci scaduti.

In definitiva, quindi, l'assunzione dell'incarico – per tutta la durata della sostituzione – comporta anche l'assunzione delle relative responsabilità, pur se unitamente, s'intende, al diverso trattamento economico e normativo ad esso inerente.

(gustavo bacigalupo)

21/11/2014 - La merce pagata per intero ma ritirata solo in parte - QUESITO

In merito a una risposta che avete già pubblicato, come ci si deve comportare se al cliente viene consegnata solo una parte della merce che deve ritirare mentre il resto rimane in farmacia per un successivo ritiro?

Il tenore letterale del quesito richiama ancora una volta l'ipotesi

del pagamento in farmacia dell'intero prezzo al momento della consegna di parte della merce e del ritiro di quella restante, sempre in farmacia, in un momento successivo.

Se è così, ci pare che la soluzione per la quale optare debba generalmente rispettare i principi in materia di scontrino fiscale e precisamente: a) lo scontrino deve essere emesso al momento dell'incasso, e b) consegnato al cliente unitamente alla merce.

In altri termini, lo scontrino, una volta emesso, deve "accompagnare" la merce ed è per tale motivo che in caso di consegna differita va conservato unitamente ai prodotti – magari con l'annotazione di questa circostanza sul retro – per evitare qualsiasi contestazione nell'eventualità di un controllo intervenuto nel periodo intercorrente tra l'emissione e la consegna.

Conseguentemente, se il cliente – pur pagando interamente il prezzo – ritiri soltanto una parte della merce, riservandosi di ritirare la parte residua successivamente, il comportamento "ideale" sembra quello di emettere due scontrini distinti recanti ciascuno il *subtotale* delle due "consegne" rilasciando immediatamente al cliente quello corrispondente alla merce ritirata e conservando, nei modi richiamati, quello relativo alla merce ancora da ritirare insieme a quest'ultima per la successiva consegna.

Questa potrebbe dunque essere la soluzione migliore, perché in grado ragionevolmente di risolvere ogni questione.

Diversamente, laddove proprio non fosse possibile emettere due distinti scontrini (ma francamente non ne vediamo le ragioni...), sarebbe comunque necessario – sempre quando il cliente non ritiri tutta la merce immediatamente – a) emettere una bolla di consegna non fiscale che faccia riferimento (numero e data) allo scontrino (battuto per l'intero importo) rilasciato al cliente con la "prima" consegna di merce, una "bolla" da conservare unitamente ai prodotti rimasti in farmacia e da rilasciare al cliente al momento della "seconda" consegna; b) chiedere al cliente di conservare questo scontrino fiscale ricevuto con la prima consegna per ripresentarlo alla farmacia al momento della seconda, in modo tale che anche la residua parte di merce "esca" accompagnata dallo scontrino.

Ribadiamo però che è largamente preferibile la prima opzione, certo più semplice e anche più "pulita".

(valerio salimbeni)

24/11/2014 - Per la Cassazione "elusivo" il passaggio di quote (quando sia troppo ravvicinato rispetto alla data di costituzione della società...)

La tesi dell'Agenzia delle Entrate, sostenuta sempre più frequentemente in questi ultimi tempi nel corso degli accertamenti in materia di imposta di registro, per la quale l'operazione di costituzione di società con conferimento di azienda, seguita dalla successiva cessione di quote, costituirebbe nella sostanza una cessione d'azienda, avrebbe trovato recentemente una conferma da parte della Corte di Cassazione (n. 21770 del 15/10/2014).

Gli Ermellini si richiamano all'art. 20 del T.U.I. Registro, secondo il quale "l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente".

La norma, posta, come è intuibile, per evitare facili manovre elusive, impone di privilegiare nell'interpretazione degli atti soggetti a registrazione la sostanza rispetto alla forma apparente ovvero, se si preferisce, il dato giuridico reale corrispondente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici rispetto a ciò che è formalmente enunciato anche in maniera frazionata in uno o più atti.

Nel caso concreto, per l'appunto, la Corte ha ravvisato che la costituzione di società di persone con conferimento d'azienda

(che potrebbe essere benissimo una farmacia...) e di immobili, seguita dalla cessione delle quote della società stessa, costituissero nei fatti null'altro che una cessione d'azienda, tassabile con le ben più onerose aliquote proporzionali in luogo dell'imposta in misura fissa (€ 200,00).

Tuttavia, una lettura appena un po' più attenta della sentenza induce a ridimensionare la portata del principio enunciato dai giudici del Palazzaccio e ci restituisce – come dire – un po' di serenità.

E infatti, sempre nella concreta vicenda oggetto del giudizio, è accaduto che la successiva vendita a terzi delle quote di società di persone mediante conferimento dell'azienda fosse intervenuta *appena un mese dopo dalla costituzione della stessa*; ed è senza dubbio la sostanziale contestualità temporale dei due atti – costituzione con conferimento di azienda e cessione delle relative quote – che ha portato la Corte a concludere che l'effetto pratico, ricercato dalle parti attraverso il collegamento negoziale così attuato, fosse proprio la cessione dell'azienda.

Ma a questo punto è lecito pensare che in tutti quei casi in cui il lasso temporale tra i due atti (la costituzione della società e la cessione delle quote) sia sufficientemente lungo, la *presunzione* circa la preordinazione al conseguimento di un effetto diverso e ulteriore (la cessione d'azienda per l'appunto) rispetto a quello che discende da ogni singolo negozio in sé considerato, sia destinata a svanire, con buona pace di chi (Fisco compreso) pensa il contrario.

Da ultimo, però, ricordiamo che l'intera materia dell'*elusione* è in questi giorni oggetto di attenta revisione in sede di riforma (l'ennesima) tributaria e quindi potremmo ben presto doverci confrontare con disposizioni diverse e comunque più puntuali, e forse anche più favorevoli per il contribuente.

(franco lucidi)

25/11/2014 - Da full-time a part-time: quante ferie? - QUESITO

Vorrei un chiarimento sulle ferie. Il collaboratore dipendente che fino al 30 giugno ha lavorato full-time e dal 1 luglio è diventato part-time (4,5 ore al giorno per 5 giorni la settimana), avendo usufruito delle ferie dal 4 al 31 agosto 2014, a quante ore di ferie ha ancora diritto? E che valore hanno?

Per la migliore esaustività della risposta, occorrerebbe per la verità conoscere anche la data di assunzione e le relative ferie accumulate.

Nel Suo caso, siamo comunque in presenza di una maturazione di ferie pari, per ogni mese, a 2,166 giorni (26 giorni/12 mesi), a nulla dunque rilevando la trasformazione del rapporto da *full-time* a *part-time* dato che nella specie, secondo quanto Lei riferisce, abbiamo in realtà la modifica del contratto originario in un *part-time orizzontale* distribuito su cinque giorni lavorativi a settimana.

Le cose sarebbero diverse in presenza di un *part-time verticale*, avendo il Ministero del Lavoro chiarito che i lavoratori a tempo parziale *verticale* hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno.

Tenuto pertanto conto che il CCNL delle farmacie prevede, per il personale in regime di *full-time* su sei giorni lavorativi, il diritto a 26 giorni di ferie, il calcolo di queste ultime - per i dipendenti che adottano il *part-time verticale* - dovrebbe essere effettuato in base alla seguente proporzione: *giorni di ferie annuali : giorni lavorativi full-time = X : giorni lavorativi part-time*, e quindi $26 : 6 = X : \text{giorni lavorati}$, dove X rappresenta il numero di ferie da riconoscere al lavoratore.

Quanto infine al "valore" da attribuire a ogni "ora di ferie", dovrà essere riproporzionato in base alla percentuale della retribuzione percepita dal lavoratore *part-time*.

(rocco de carlo)

25/11/2014 - Adeguamento Istat per ottobre 2014

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat

relativo a *ottobre 2014*; l'indice *annuale*, non più *negativo* perché in lieve ripresa, è pari allo 0,10%, mentre quello *biennale*, quasi invariato, è pari allo 0,80%.

I canoni di locazione vanno quindi adeguati, su base *annua*, dello 0,075% (corrispondente al 75% dello 0,10%) e, in ragione *biennale*, dello 0,600% (il 75% dello 0,80%).

(Studio Associato)

3 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ Lo "Sblocca Italia" ora è legge

Legge 11/11/2014, n. 164

È stata pubblicata sulla G.U. la legge di conversione del DL 12/09/2014, n. 133 (v. [Sediva News del 25/09/2014](#)).

➤ Ribadita la legittimità della concessione a terzi della farmacia comunale

Consiglio di Stato - sent. 13/11/2014, n. 5587

I giudici di *Palazzo Spada*, ribaltando la sentenza 14/06/2013, n. 767 del Tar Piemonte (da noi invece giudicata favorevolmente: v. [Sediva News del 20/12/2013](#) e la *pillola* "Il Comune non può dare la farmacia in concessione a terzi" in [Piazza Pitagora n. 643 del 21/06/2013](#)), hanno confermato, in linea con le decisioni degli ultimi tempi, che il Comune può affidare a terzi la gestione delle farmacie di cui è titolare anche con lo strumento concessorio, purché con procedura ad evidenza pubblica, e ancorché tale modalità di gestione (al pari, comunque, delle numerose altre pure utilizzabili) non risulti contemplata dall'art. 9, L. 475/1968.

È una sentenza che merita un'attenta lettura perché passa in rassegna l'intera storia del diritto delle farmacie comunali - nella legge e nella giurisprudenza - dal 1968 ai giorni nostri. Si può anche non essere d'accordo, ed è il nostro caso, con le conclusioni del CdS, che però hanno se non altro il pregio della chiarezza e della "modernità", anche se il legislatore potrà intervenire ulteriormente rovesciando il tavolo per l'ennesima volta. (g.b.)

➤ (Ri)competete alla Giunta e non al Consiglio la revisione della p.o.

Consiglio di Stato - sent. 11/11/2014, n. 5542

Il CdS ribadisce la competenza giuntale, ma non fa il minimo cenno all'altra sua recentissima decisione (n. 4705 del 16/9/2014) nella quale - per la prima ed unica volta - aveva invece sostanzialmente affermato quella consiliare.

Si può quindi ipotizzare, ma è tutt'altro che sicuro, che sia l'Ad. Plenaria a dover scrivere la parola fine sull'argomento; è chiaro però che questo contrasto di decisioni finirà per accentuare ulteriormente le difficoltà dei Comuni (che stanno procedendo alla revisione ordinaria delle rispettive piante organiche), che dovranno pertanto aver cura - per evitare complicazioni - di fare intervenire sul provvedimento entrambi gli organi.

Questa decisione, comunque, accoglie l'appello principale del Comune ma anche quello incidentale del ricorrente, lasciando in vita nella pianta organica l'unica sede istituita col provvedimento di revisione straordinaria, ma privandola dell'intero suo territorio perché configurato dal Comune illegittimamente (rispetto ai pareri espressi dall'Asl e dall'Ordine dei farmacisti). (g.b.)

➤ L'esclusività dell'oggetto sociale della società-farmacia

Tar Umbria - sent. 04/11/2014, n. 526

Richiamando il dettato normativo dell'art. 7, co. 2, della L. n. 362/91, i giudici umbri hanno ribadito che le società titolari dell'esercizio della farmacia privata *devono avere come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia*.

Questo è però un tema molto importante ed è quindi auspicabile

che arrivi presto anche una decisione del Consiglio di Stato.

➤ **Il reato di mancata consegna delle buste paga dei propri dipendenti agli ispettori del lavoro**

Corte di Cassazione – Sez. Penale – sent. 17/11/2014, n. 47241

Costituisce reato non consegnare agli ispettori del lavoro le buste paga richieste in occasione di una verifica. Tale inadempienza, infatti, impedisce la verifica sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria.

➤ **Il termine “lungo” delle verifiche fiscali in farmacia**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 20/11/2014, n. 24690

La verifica fiscale, da parte dei funzionari (civili o militari) dell'A.f. presso la sede dell'azienda, che si protrae oltre il termine dei trenta giorni, stabilito dallo Statuto del Contribuente (Cfr. art. 123, co 5, L. 27/07/2000, n. 212), non è causa di nullità dell'avviso di accertamento, poiché il termine imposto dalla norma è solo *ordinatorio* e non *perentorio*.

➤ **La contabilità formalmente “regolare” non salva dall'accertamento sugli studi di settore**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – ord. 18/11/2014, n. 24482

I giudici di Piazza Cavour hanno ribadito per l'ennesima volta che l'accertamento basato sugli studi di settore è legittimo anche quando le scritture contabili risultano all'apparenza regolari. Tuttavia il contribuente, tramite idonea documentazione, può dimostrare l'infondatezza della presunzione del maggior reddito accertato dal Fisco.

➤ **Lo scostamento dagli Studi di settore può essere giustificato dalla crisi**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 14/11/2014, n. 24327

La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di accertamento standardizzato, l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituiscono semplici indizi che non sorreggono in giudizio l'accertamento di maggior reddito senza il riferimento alla reale situazione economica, al settore di appartenenza ed al contesto di operatività del contribuente.

➤ **I lavoratori “in nero” giustificano l'accertamento induttivo**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – sent. 13/11/2014, n. 24250

I giudici di Piazza Cavour hanno precisato che la presenza in azienda di lavoratori non risultanti dai libri obbligatori legittima l'accertamento induttivo del reddito d'impresa.

➤ **La notifica degli atti tributari tramite il servizio postale**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 31/10/2014, n. 23213

La prova di avvenuta notifica a mezzo posta di un atto tributario (come ad es. una cartella di pagamento, un avviso di accertamento, ecc...) non può essere fornita dall'Amministrazione finanziaria solo “estrapolando” i dati inseriti nell'archivio informatico dell' Anagrafe Tributaria, ma esibendo l'avviso di ricevimento della notifica, come espressamente stabilisce l'art. 4, comma 3, della L. n. 890/82.

➤ **“Tra moglie e marito la notifica non metta il dito!”**

Corte di Cassazione - Sez. Tributaria – sent. 29/10/2014, n. 22928

La Cassazione ritiene che non può essere dichiarata nulla la cartella di pagamento (o qualsiasi altro atto tributario) soltanto perché la notifica sia avvenuta mediante consegna del plico

nelle mani del coniuge con cui il contribuente, destinatario degli atti, abbia in realtà un rapporto conflittuale. La maggiore o minore armonia di coppia, infatti, non rileva ai fini della ritualità della notificazione *ex art. 139 del codice di procedura civile*.

(Studio Associato)

4 – SCADENZE FINE NOVEMBRE E DICEMBRE 2014

01/12 (perché il 30/11 cade di domenica) - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2014: per i *sogetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *sesta rata* se la prima è stata pagata entro il 07/07/2014, o versamento della *quinta rata* se la prima è stata pagata entro il 20/08/2014; per i *non soggetti* neppure indirettamente agli *studi di settore*, invece, versamento della *settima rata* se la prima è stata pagata entro il 16/06/2014, o versamento della *sesta rata* se la prima è stata liquidata entro il 16/07/2014

01/12 - Versamento del *secondo* acconto delle imposte (Ire, Irap e Ires) e dei contributi Inps (gestione c.d. separata e artigiani e commercianti) per l'anno 2014, mediante Mod. F24 *online* obbligatorio per i *titolari di partita iva* e ormai anche, come sappiamo, per i *non titolari di partita iva*, salvo che, per questi ultimi, l'importo dovuto sia *inferiore a 1.000 euro* e non risulti da compensazioni

16/12 - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di novembre 2014 per i contribuenti *mensili*; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di novembre; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi *e/o a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di novembre.

16/12 - Versamento dell'acconto (pari al 90%) dell'imposta sostitutiva, sulle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturate nell'anno 2014.

16/12 - Versamento del saldo dell'*imposta municipale sugli immobili* (IMU) per fabbricati, terreni e aree fabbricabili posseduti nel 2014.

16/12 - Versamento del saldo della *tassa sui servizi indivisibili* (TASI) dovuto per l'anno 2014. La tassa è dovuta sulla *prima casa* con alcune agevolazioni e sugli altri immobili (salvo delibere comunali di esclusione), con una quota a carico dell'utilizzatore per gli immobili locati o concessi in comodato.

16/12 - Versamento del saldo 2013 di irpef e irap dovuto in base alla *dichiarazione dei redditi 2013-Unico 2014* delle persone fisiche decedute dopo il 16 febbraio 2013 (la dichiarazione dei redditi deve essere presentata telematicamente entro il 31/3/2015).

29/12 (perché il 27/12 cade di sabato) - Versamento dell'*acconto Iva* relativo al mese di dicembre per i contribuenti *mensili*, ed al quarto trimestre per i contribuenti *trimestrali*.

* * *